

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 13 del 20/11/2013

PERDITE SU CREDITI SUBITO DEDUCIBILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DI CREDITI DA BILANCIO

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

Perdite subito deducibili in caso di cancellazione di crediti dal bilancio

Il Ddl. di stabilità elimina la disparità di trattamento tra soggetti IAS e soggetti non IAS

Il [Ddl. di stabilità](#) per l'anno 2014 interviene nuovamente sui **criteri di deducibilità** fiscale delle **perdite su crediti**, modificando l'[art. 101](#) comma 5 del TUIR.

Come si ricorderà, tale disposizione è stata recentemente sostituita ad opera dell'[art. 33](#) comma 5 del DL 22 giugno 2012 n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012 n. [134](#)), il quale ha **ampliato** le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti, in riferimento sia a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, sia a crediti vantati nei confronti di altri debitori.

Con specifico riferimento ai **soggetti** che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali **IAS/IFRS**, è stato stabilito che gli “elementi certi e precisi” atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti sussistono **non solo** nei casi di modesta entità del credito e di prescrizione del diritto alla riscossione, **ma anche** in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio (c.d. *derecognition*) operata in dipendenza di eventi estintivi.

La circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2013 n. [26](#) (oltre a riepilogare le ipotesi in cui è possibile, in applicazione dei principi IAS/IFRS, effettuare la *derecognition*), ha chiarito che la previsione normativa in esame **non comporta alcun effetto** sui soggetti che adottano i principi contabili nazionali: la stessa è, infatti, **espressamente destinata** ai soggetti che redigono il bilancio adottando i principi contabili internazionali e non consente di dare automatica rilevanza fiscale alla cancellazione dei crediti dal bilancio delle imprese ITA GAAP a seguito del verificarsi di eventi estintivi, anche di carattere “giuridico”.

Per tali imprese, quindi, la deducibilità delle perdite su crediti al verificarsi di un evento estintivo, con coerente cancellazione del credito dal bilancio, poteva attuarsi finora solo nelle ipotesi in cui si potevano considerare soddisfatti i requisiti di **certezza e precisione** di cui all'art. 101 comma 5 del TUIR.

Sotto questo profilo, la circolare in argomento ha confermato l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria in merito alla riconducibilità delle perdite da realizzo nell'ambito applicativo del comma 5 dell'art. 101 del TUIR (con la conseguente necessità di **dimostrare** la **sussistenza** degli **elementi certi e precisi** ai fini della deducibilità) e non invece del precedente comma 1, relativo alle minusvalenze da realizzo.

Quel che preme evidenziare, comunque, è come la disposizione introdotta dal DL [83/2012](#) abbia determinato una **disparità di trattamento** tra soggetti non IAS e soggetti IAS

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

compliant, disparità ampiamente criticata in dottrina (*in primis* da Assonime con la circ. 15/2013; si veda “[Per le perdite su crediti, contano il valore nominale o il corrispettivo pagato](#)” del 14 maggio 2013), la quale ha auspicato un intervento correttivo.

Il Ddl. di stabilità sembra aver condiviso queste perplessità.

Nel dettaglio, all'art. 6 (che detta le misure fiscali per il lavoro e le imprese) comma 21 lett. a), viene sostituito l'ultimo periodo dell'art. 101 comma 5 del TUIR con il seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di **cancellazione dei crediti dal bilancio** operata in applicazione dei **principi contabili**”.

Scompare, quindi, dalla norma il riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con la conseguenza che, per tutti i soggetti e **indipendentemente** dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio, sarà possibile **dedurre** la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

Nella relazione illustrativa al provvedimento si legge che la norma ha lo scopo di **migliorare la coerenza** fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati. In particolare, considerato che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata garantisce **parità di trattamento** nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano.

La relazione afferma, inoltre, (analogamente a quanto già precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2013) che resta comunque **fermo il potere** dell'Amministrazione finanziaria di applicare l'[art. 37-bis](#) del DPR 600/73 e di **sindacare l'inerenza** di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

Per quanto riguarda l'**effetto** in termini di **gettito**, la relazione tecnica precisa che questo dovrebbe essere di entità **trascurabile**, considerato che per i soggetti non IAS già oggi, in alcuni casi (ad esempio la cessione di un credito a un istituto bancario), le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente.

In conclusione, si evidenzia che, per espressa disposizione normativa, la modifica in esame dovrebbe applicarsi dal **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013**.

Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per le valutazioni e gli approfondimenti delle norme in commento, nonché per la pianificazione di un adeguato *tax planning* fiscale.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it